

PARCO DEL FRIGNANO

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE
DELL'ALTO APPENNINO MODENESE
Via Tamburù n.8 - 41027 Pievepelago (MO)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI

Art.1

Finalità

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esercizio della raccolta dei mirtilli spontanei nel territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese-Parco del Frignano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 6/12/1991 n.394, dalla L.R. 24/1/1977 n.2 e dalla L.R. 17/2/2005 n.6.

Il presente regolamento è adottato con l'obiettivo di coniugare l'importanza dei vaccinieti come componenti degli ecosistemi con le esigenze di sfruttamento commerciale del prodotto, tradizionalmente utilizzato ai fini del miglioramento ed integrazione delle fonti di reddito delle popolazioni montane.

Art.2

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei mirtilli può essere effettuata senza necessità di autorizzazione nei terreni esenti da divieti, tutti i giorni a decorrere dalla data di apertura stabilita annualmente dall'ente Parco; la data di apertura viene fissata con determinazione del direttore tenuto conto delle condizioni climatiche ed ambientali che determinano il livello medio di maturazione del frutto nelle diverse aree di raccolta.
2. Anche successivamente all'apertura della raccolta è vietato raccogliere prodotto non giunto a maturazione; la raccolta deve essere effettuata adottando metodi di raccolta che non arrechino danneggiamenti alle piante, rispettando i limiti quantitativi fissati dal successivo art.3.
3. La raccolta può essere effettuata utilizzando appositi rastrelli aventi una sezione massima di cm.30 di larghezza; tale limitazione non si applica ai soggetti autorizzati alla raccolta a fini economici così come disciplinata al successivo art.4 del presente regolamento.
4. La raccolta di mirtilli è vietata nelle zone classificate come "Zona A" e "Zona A₁" del Parco del Frignano. Il Parco inoltre, anche su parere o motivata richiesta di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Art.3
Quantitativi di raccolta

La raccolta dei mirtilli può essere esercitata senza obbligo di autorizzazione, attenendosi alle modalità definite al precedente art.2, entro i seguenti limiti quantitativi:

Residenti anagrafici nei sette Comuni consorziati al Parco Kg.5 giornalieri
(Fanano,Fiumalbo,Frassinoro,Montecreto,Pievepelago, Riolunato e Sestola)

Non residenti nei sette Comuni consorziati al Parco: Kg.1 giornalieri

Art.4
Autorizzazioni speciali per la raccolta a fini economici

1. L'ente Parco, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, può consentire la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art.3, attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni come sotto specificate:
 - a) I cittadini anagraficamente residenti nei sette Comuni del Parco del Frignano possono richiedere un tesserino giornaliero che consente la raccolta di kg.15 di mirtilli. Il tesserino è nominativo e strettamente personale; il costo di rilascio viene determinato annualmente dall'ente con provvedimento del comitato esecutivo.
 - b) I cittadini che risultino anagraficamente residenti da almeno cinque anni nei sette Comuni del Parco del Frignano possono richiedere un tesserino stagionale che consente la raccolta di kg.100 giornalieri di mirtilli. Il tesserino è nominativo e strettamente personale; il costo di rilascio viene determinato annualmente dall'ente con provvedimento del comitato esecutivo.
2. Dando atto della particolare situazione economico-sociale che lega i cittadini residenti nel comune consorziato di Fiumalbo a quelli residenti nel confinante comune di Abetone, l'ente Parco può prevedere il rilascio di un numero limitato di tesserini stagionali che consentono la raccolta di kg.70 giornalieri di mirtilli a favore di soggetti anagraficamente residenti in comune di Abetone conferenti il prodotto a ditte di trasformazione con sede legale nel comune medesimo; detti tesserini, nominativi e strettamente personali, dovranno essere richiesti dalla ditta interessata specificando le generalità dell'assegnatario. Il numero dei tesserini attribuibili, il costo di rilascio ed i criteri di assegnazione dei medesimi vengono determinati annualmente dall'ente con provvedimento del comitato esecutivo.

Art.5
Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

Nessun limite quantitativo né temporale di raccolta è posto ai proprietari, affittuari o gestori di fondi all'interno dei rispettivi terreni (fra cui anche i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n. 30, le proprietà collettive quali comunali, comunelle e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti).

E' onere dei soggetti sopra elencati munirsi della documentazione che attesti la titolarità del diritto, esibendola su richiesta del personale preposto alla vigilanza in materia.

Art.6 **Sanzioni**

1. Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00.
2. Nei casi di particolare tenuità, circoscritti alle seguenti fattispecie, si applica la sanzione ridotta da € 25,00 ad € 250,00 così come prevista dall'art.60 c.1 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6:
 - a) eccedenza di prodotto raccolto fino a kg.2 oltre il quantitativo consentito per i raccoglitori residenti nei comuni consorziati al Parco;
 - b) eccedenza di prodotto raccolto fino a kg.1 oltre il quantitativo consentito per i raccoglitori non residenti nei comuni consorziati al Parco;
 - c) raccolta di prodotto non giunto a maturazione entro il limite di kg.1;
 - d) mancato porto dell'autorizzazione rilasciata.
3. Le sanzioni sono irrogate in qualità di ente competente dal Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese-Parco del Frignano.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 ed alla L.R. 28/04/1984 n. 21.